

# PERIODICA

## DE RE CANONICA

2021 - VOLUME 110 - FASCICOLO 2



**G. PAOLO MONTIN**  
I TERMINI PER L'APPELLO CONTRO UNA SENTENZA  
NEGATIVA DI NULLITÀ MATRIMONIALE

PONTIFICIA UNIVERSITÀ GREGORIANA - ROMA

## CONSULTATIONES

### **I termini per l'appello contro una sentenza negativa di nullità matrimoniale**

#### **Domanda**

Il tribunale di primo grado emette sentenza negativa in una causa di nullità matrimoniale. L'avvocato della parte attrice interpone appello nei termini al tribunale *a quo*; la prosecuzione dell'appello conosce alcuni disguidi e quando viene presentata appare fuori termini; per questa ragione il Vicario giudiziale del tribunale di appello chiede il parere del difensore del vincolo.

I termini per l'appello sono perentori se l'appello è proposto contro una sentenza negativa?

#### **Risposta**

1. Il canone 1679 dispone: «La sentenza che per la prima volta ha dichiarato la nullità del matrimonio, decorsi i termini stabiliti nei cann. 1630-1633, diventa esecutiva».

Con questa disposizione è stato abolito per le cause di nullità matrimoniale l'obbligo della doppia decisione conforme per ottenere l'esecuzione della sentenza ossia l'accesso a nuove nozze.

L'esecuzione di una sentenza avviene quando la sentenza «passa in giudicato» (cf. can. 1650 §1) e questo passaggio si dà «se l'appello contro la sentenza non fu proposto entro il tempo utile» (can. 1641, 2°).

Il tempo utile per appellare è prescritto nei cann. 1630-1633: quindici giorni dalla notizia della pubblicazione della sentenza per interporre appello presso il tribunale che ha emanato la sentenza; un mese dalla interposizione per proseguire l'appello presso il tribunale superiore.

Se anche uno solo di questi termini trascorre inutilmente, ossia senza che alcuno interponga o prosegua l'appello, la sentenza diviene esecutiva (si può accedere a nuove nozze) in quanto è stato perso (si è perento) il diritto di appello.

In tal modo il canone 1679, con esplicito prescritto di legge, ha dichiarato oltre ogni dubbio che i termini per l'appello nelle cause di nullità matrimoniale sono perentori, come avviene per tutte le cause.

2. La migliore dottrina e giurisprudenza ritengono che il can. 1679 normi solamente le decisioni che dichiarano la nullità del matrimonio, ossia le decisioni che rispondono affermativamente al dubbio se il matrimonio è nullo (*constat de nullitate matrimonii, in casu*).

Le ragioni addotte a favore di questa posizione sono numerose:

– la lettera del can. 1679, con l'espressione «esecutiva» ripetuta anche nel can. 1681, è pienamente riferibile solo a decisioni affermative in materia di nullità matrimoniale (cf. can. 1679), nonché alla previsione delle nuove nozze e della annotazione della dichiarazione di nullità nei registri parrocchiali (cf. can. 1682). In altre parole l'impostazione dell'intero art. 4 (cann. 1679-1682) convince che il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* abbia inteso qui trattare solo delle decisioni affermative;

– il medesimo *motu proprio* non ha inteso proporre legislativamente tutta la normativa processuale, ma solo quanto nel processo di nullità matrimoniale richiedeva una normativa speciale, lasciando ovviamente intatte le normative del processo ordinario (cf. can. 1691 §3);

– la giurisprudenza rotale è conforme: una recente pronuncia rotale (cf. *Periodica* 110 [2021] 145-153) ha abbracciato la interpretazione del can. 1679 riferendolo esclusivamente alle decisioni affermative sulla nullità del matrimonio.

3. Stante tutto quanto sinora stabilito, è ovvia la domanda: se il can. 1679 regge solo le decisioni affermative di nullità matrimoniale, da quale canone o normativa sono rette le sentenze negative di nullità matrimoniale, ossia le sentenze che concludono: «Non constat de nullitate matrimonii, in casu»? È il caso che è stato sottoposto nella domanda.

È pacifico che il *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* non ha dato normative al riguardo e quindi vige sul punto la normativa finora osservata.

Questa normativa è contenuta nella dichiarazione emessa il 3 giugno 1989 dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>1</sup>.

Al n. 4 della dichiarazione si spiega:

– le cause di nullità matrimoniale, quali cause *de statu personarum*, non passano mai in giudicato (cf. can. 1643),

---

<sup>1</sup> Cf. SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, Declaratio. De foro competenti in causa nullitatis matrimonii, post sententiam negativam in prima instantia latam, 3 iunii 1989, prot. n. 20598/88 VT, AAS 81 (1989) 988-990: n. 4, 989.

La dichiarazione è pubblicata anche in *Archiv für katholisches Kirchenrecht* 158 (1989) 487-488; *Communicationes* 21 (1989) 117-118; W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae. Jurisprudence of the Supreme Tribunal of the Apostolic Signatura*, Montréal 2011, 663-667; *Enchiridion Vaticanum* 11/2275-2281; *Ius Ecclesiae* 2 (1990) 343-345; X. OCHOA, ed., *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, VIII, Roma 1998, n. 5343; *Revista Española de Derecho Canónico* 47 (1990) 209-211.

Si può leggere nelle seguenti traduzioni: inglese, *Canon Law Society of Great Britain & Ireland Newsletter* n° 82 (1990) 15-17; W.L. DANIEL, *Ministerium Iustitiae*, 663-667; *The Canon Law Digest* XII, 900-902; *Roman Replies* 1989, 55-57; tedesca, *Österreichisches Archiv für Kirchenrecht* 38 (1989) 541-542; italiana, *Enchiridion Vaticanum* 11/2275-2281.

e quindi — come regola generale — dopo una decisione possono essere sempre riproposte;

– l'unico limite che il Codice pone alla riproposizione delle cause *de statu personarum* è contenuto nel can. 1644, che stabilisce che «se furono emesse due sentenze conformi in una causa *de statu personarum*, si può adire il tribunale in appello in qualsiasi momento, *adducendo nuove e gravi prove o argomenti*» (corsivo aggiunto);

– di conseguenza, di fronte ad una sola sentenza negativa di nullità matrimoniale da un lato vige il can. 1643, che consente la riproposizione della causa, dall'altro non vige il can. 1644, che richiede nuove e gravi prove o argomenti, perché previsto solo dopo due decisioni conformi;

– ne consegue da ultimo che, dopo una decisione negativa di nullità matrimoniale, contro la quale non sia più possibile l'appello (perché, per esempio, sono trascorsi i termini per proporre appello), è esperibile la riproposizione della causa (*nova causae propositio*), ma senza il vincolo di nuove e gravi prove o argomenti.

La soluzione individuata consiste, come appare evidente, nel *qualificare* l'appello presentato fuori termini quale «nuova proposizione della causa» avverso una prima sentenza negativa. E la nuova proposizione della causa non ha termini da rispettare: si può infatti proporre *quovis tempore* al tribunale di appello (cf. can. 1644).

La vigenza di questa normativa dopo la promulgazione del *motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* è stata più volte confermata dalla Segnatura Apostolica<sup>2</sup>.

4. La soluzione, che appare di notevole praticità, ha ricevuto una obiezione principale: con essa la Chiesa mostra di favorire la nullità del matrimonio. E ciò sulla base del

---

<sup>2</sup> Cf., per esempio, SUPREMUM SIGNATURAE APOSTOLICAE TRIBUNAL, decreto 2 giugno 2017, prot. n. 52931/17 CP (*Friburgen.*); prot. n. 4175/17 SAT (*Birminghamien.*).

fatto che, mentre l'appello contro una sentenza affermativa di nullità è rigidamente sottomesso a termini perentori, la riproposizione della causa dopo la prima sentenza negativa può avvenire senza i limiti temporali dell'appello.

Si tratta di una critica ingiustificata.

I migliori processualisti (cf. per tutti specificatamente I. GORDON, «De diverso regimine appellationum inducto in m.p. *Causas matrimoniales*», in *Studi di diritto canonico in onore di Marcello Magliocchetti*, II, Roma 1975, 713-724) hanno evidenziato che questo, come altri discrimini che il diritto processuale prevede tra sentenze affermative e sentenze negative di nullità matrimoniale, è giustificato dalla diversa natura delle sentenze.

Le decisioni affermative, infatti, presuppongono che il giudice è giunto nel caso alla certezza morale (cf. can. 1608), ossia al traguardo che esclude nel caso la probabilità del contrario (cf. da ultimo art. 247 §2 DC), ossia è giunto alla certezza morale che il matrimonio è nullo e esclude la probabilità che il matrimonio sia valido.

Al contrario, le sentenze negative presuppongono *solo* che il giudice *non* è giunto nel caso alla certezza morale della nullità del matrimonio, potendo il giudice essere giunto nel caso alla probabilità della nullità del matrimonio oppure alla certezza morale che il matrimonio non è nullo.

In altre parole, mentre le sentenze affermative danno una sola certezza (la certezza morale della nullità), le sentenze negative possono contenere un ventaglio di posizioni che va dalla maggiore probabilità della nullità del matrimonio (ossia ad un soffio dalla certezza morale) fino alla certezza morale che il matrimonio non è nullo.

## Conclusioni

Il decorso dei termini per l'appello contro una prima sentenza negativa di nullità matrimoniale non impedisce alla parte che ne ha interesse di accedere al tribunale di

appello contro la prima sentenza negativa in vista della sua riforma.

Questo accesso all'appello non è subordinato nel caso alla presentazione di nuove e gravi prove o argomenti.

G. PAOLO MONTINI